

TARI: le riduzioni per superfici e per rifiuti speciali non operano automaticamente ma vanno dedotte nella denuncia

L'onere di provare le condizioni per esenzioni e riduzioni della TARI grava sul contribuente: le deroghe non operano automaticamente ma richiedono deduzione nella denuncia originaria o di variazione, e la comunicazione tardiva dell'avvio a recupero preclude l'accesso al beneficio.

PROVVEDIMENTO	Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari, sentenza 22 maggio 2026, n. 1149
DECISIONE	Ricorso respinto · esito favorevole all'ufficio
OGGETTO	Sollecito di pagamento · TARI 2020

1. MASSIMA

In tema di TARI l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare di esenzioni o riduzioni incombe sul contribuente; le deroghe alla tassazione e le riduzioni delle superfici e delle tariffe non operano in via automatica, ma richiedono deduzione nella denuncia originaria o di variazione. Pertanto la prospettazione di una superficie tassabile inferiore a quella accertata, non supportata da planimetria idonea e quotata, è infondata.

Per fruire delle riduzioni connesse alla produzione di rifiuti speciali è necessario dichiarare tale produzione secondo le modalità di legge; le norme che prevedono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione e non ammettono applicazione analogica. La presentazione della comunicazione di avvio a recupero al di fuori del servizio pubblico oltre il termine previsto per le richieste di agevolazione preclude l'accesso alla riduzione.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 1, commi 641, 649, 684 e 685, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; articolo 198 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

3. FATTO E DECISIONE

La società impugnava il sollecito di pagamento della TARI 2020, eccependo la difformità fra la superficie assoggettata dal Comune e quella effettivamente destinata all'attività, e la mancata esclusione delle aree di produzione di rifiuti speciali avviati a recupero presso operatore privato.

La Corte respinge il ricorso. Rileva che la minore superficie non è stata documentata con planimetria quotata e che la comunicazione di avvio a recupero è stata presentata oltre il termine per le richieste di agevolazione, con effetto preclusivo; ricorda infine il carattere di stretta interpretazione delle norme agevolative.

4. COLLOCAZIONE NELL'ORIENTAMENTO

La decisione mostra il rovescio del principio applicato in altre controversie sulla tassa rifiuti: l'esclusione delle superfici non produttive e le riduzioni per rifiuti speciali sono riconosciute, ma solo a chi le abbia dedotte nei modi e nei tempi previsti e le documenti adeguatamente.

Nel merito il contenzioso si decide quasi sempre su questo terreno formale-documentale: planimetrie quotate, denunce di variazione, comunicazioni tempestive. La difesa affidata alla sola rappresentazione della situazione di fatto, senza i corrispondenti adempimenti, incontra esito costante di rigetto.

Pubblicato il 8 settembre 2026 · Redazione MassimarIA

Il commento espone la decisione e il relativo contesto giurisprudenziale a fini informativi; non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione della fattispecie concreta.